

PROGRAMMA NAZIONALE INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027

METODOLOGIA DI ANALISI DEL RISCHIO PER LE VERIFICHE DI GESTIONE

Verifiche amministrative on-desk e in loco OI

(art.74, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1060/2021)

VERSIONE 2.0

Febbraio 2026

INDICE

VERSIONI E AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
PREMESSA.....	5
1 RISK MANAGER	7
2 LIMITI E RESPONSABILITÀ NAZIONALI E CONTABILI	7
3 LE VERIFICHE DI GESTIONE EX ART. 74 DEL REG. (UE) n. 1060/2011.....	8
4 TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI GESTIONE.....	9
5 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE VERIFICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVE <i>ON DESK</i> . 10	
6 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE VERIFICHE DI GESTIONE <i>IN LOCO</i>	16
7 LE VERIFICHE <i>IN LOCO EX-POST</i> SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI STABILITÀ DELLE OPERAZIONI.....	21
8 LA METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO	22
9 AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO	24

VERSIONI E AGGIORNAMENTI DELLA PRESENTE METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

Versione 1 – settembre 2025: versione iniziale della metodologia di analisi del rischio che stabilisce le modalità di definizione del campione da sottoporre alle verifiche di gestione che l'Organismo Intermedio dovrà svolgere.

Versione 2 – febbraio 2026: Aggiornamento delle tempistiche di esecuzione delle attività di campionamento inerenti alle verifiche on desk. Aggiornamento del paragrafo 7 relativo alle verifiche in loco ex post sul rispetto del principio di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che impone agli Stati membri l'obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e di combattere la frode.
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Accordo di partenariato tra la Commissione Europea e la Repubblica Italiana sull'attuazione in Italia dei Fondi SIE nel periodo 2021-2027, adottato con Decisione della Commissione Europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022.
- “*Recommendation paper: Risk-based management verifications under Article 74 (2) CPR 2021-2027*” (*Recommendation paper*) e “*Reflection Paper: Risk-based management verifications under Article 74 (2) CPR 2021-2027*” (pubblicato dalla Commissione Europea (CE) con Nota Ref. Ares(2023)3757159 del 31 maggio 2023) acquisiti durante la partecipazione ai tavoli tecnici internazionali organizzati dalla CE sul tema della semplificazione dei costi, ai quali l'AdG partecipa attivamente (*ESF+ / DG REGIO Transnational Network on Simplification*).
- Linee guida dell'*Expert Group on European Structural and Investment Funds* (EGESIF) n. 14-0021-00 del 16 giugno 2014 recante: “Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate” e relativi allegati.
- Linee guida EGESIF n. 16-0014-00 del 20/01/2017 sulle Metodologie di campionamento.
- Linee Guida Nazionali per l'utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE del 22 luglio 2019.
- Convenzione del 31 maggio 2024 tra la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione del Ministero della Giustizia, che delega a tale Direzione le funzioni di Organismo Intermedio (OI) nell'ambito delle Priorità 1 “Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà”, Obiettivo specifico h) ESO4.8. e Obiettivo specifico k) ESO4.11 finanziata dal FSE+, della Priorità 2 “Child Guarantee”, Obiettivo specifico k) ESO4.11 finanziata dal FSE+, della Priorità 4 “Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica”,

Obiettivo specifico d.iii) RSO4.3. finanziata dal FESR, della Priorità 5. “Assistenza tecnica FSE+” e della Priorità 6. “Assistenza tecnica FESR” del Programma Nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”.

- Piano di utilizzo dei finanziamenti in attuazione della Convenzione stipulata il 31 maggio 2024 denominato “Una giustizia più inclusiva - Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali” trasmesso con nota prot. 1977 del 4 settembre 2024 e approvato dall’Autorità di Gestione (AdG) del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 con nota prot. N. 16241 del settembre 2024 e l’aggiornamento trasmesso con nota prot. 734 del 4 aprile 2025, approvato dall’Autorità di Gestione del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 con nota prot. 5028 del 14 aprile 2025.
- Manuale delle procedure sulle specificità dell’Organismo Intermedio Ministero della Giustizia e ulteriore disciplina ivi indicata.

PREMESSA

La Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCOE), entro il Dipartimento per l'Innovazione tecnologica della giustizia (DIT) del Ministero della Giustizia è stata designata quale Organismo Intermedio (OI) dalla Autorità di Gestione (AdG) del Programma Nazionale Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 - CCI 2021IT05FFPR003 (PN, o Programma, o PN Inclusion) per l'attuazione del Piano di utilizzo dei finanziamenti "Una giustizia più inclusiva. Inclusion socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali" (il Piano, o il Piano del Ministero della Giustizia).

Il Piano del Ministero della Giustizia è articolato in 6 Azioni, indirizzate a supportare le finalità sociali ed educative/rieducative del sistema di esecuzione penale a beneficio di persone sottoposte a misura penale. Le attività previste mirano a contrastare il rischio di esclusione e marginalità delle persone sottoposte a misura penale, sia all'interno di strutture detentive che all'esterno, anche dopo la sua conclusione.

L'Azione 1, a titolarità dell'OI, è dedicata ad azioni di sistema, attraverso le quali sostenere la creazione, diffusione, replicabilità e sostenibilità nel tempo di modelli di intervento per l'inclusione sociale di persone sottoposte a misura penale. Tale Azione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo *Plus* (FSE+).

Le Azioni 2, 3 e 4, a regia, sono operative e rivolte a tre specifici *cluster* di destinatari. Queste perseguono, in relazione agli specifici fabbisogni e condizioni dei tre *cluster* nell'ambito del circuito penale, le azioni di supporto, affiancamento e formative (e/o di messa in disponibilità di occasioni di apprendimento sul lavoro) previste. Si tratta in particolare di:

- Azione 2 - Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei detenuti: AMA DE, cofinanziata dal FSE+ e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Le Regioni e Province Autonome sono Beneficarie per il FSE+, mentre per il FESR sono Beneficari gli 11 Provveditorati (PRAP) del Ministero della Giustizia;
- Azione 3 - Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva di minori e giovani adulti: AMA MI, cofinanziata dal FSE+ e con Beneficari gli 11 Centri per la Giustizia Minorile (CGM) del Ministero della Giustizia;
- Azione 4 - Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei soggetti in uscita ed esecuzione penale esterna: AMA ES, cofinanziata dal FSE+ e dal FESR e con Beneficari le Regioni e Province Autonome.

Le Azioni 5 e 6, a titolarità dell'OI, sono inerenti alle attività di assistenza tecnica, rispettivamente finanziate tramite il FSE+ e il FESR.

Con Convenzione del 31 maggio 2024, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - Divisione III, Autorità di Gestione del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027, ha individuato la DGCOE (ex DGCP) Organismo Intermedio nell'ambito del PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 per l'attuazione del Piano suddetto, l'AdG ha delegato all'OI anche la competenza alla realizzazione delle verifiche di gestione sulle operazioni incluse in tale Piano.

In questo quadro, il presente documento descrive la metodologia di analisi del rischio che sarà adottata per l'attuazione, nell'ambito del Piano, dell'art. 74 del Reg. (UE) 1060/2021, comma 2, il quale stabilisce, tra l'altro, che le verifiche di gestione, amministrative e *in loco*, sono basate sulla valutazione dei rischi effettuata ex-ante e per iscritto, e proporzionate ai rischi individuati.

La presente metodologia ha lo scopo di definire i fattori/criteri di rischio per determinare il campione degli *item* da sottoporre a verifica di gestione (o controllo di I livello, o controllo), considerando rischi individuati *ex-ante*, al fine di fornire una ragionevole "garanzia" sulle spese che saranno incluse nei Conti presentati alla Commissione Europea, inclusa la parte della spesa che l'OI non ha effettivamente verificato (cfr. "*Reflection Paper risk-based management verifications 2021- 2027*").

Il presente documento è mutuato dalla metodologia adottata dalla AdG del PN Inclusion sociale e lotta alla povertà ma, conformemente agli orientamenti della Commissione Europea, esso tiene conto delle specifiche caratteristiche del Piano del Ministero della Giustizia (natura delle operazioni e dei Beneficiari e contesto specifico di riferimento, ivi compresi gli aspetti organizzativi e i sistemi informativi in uso), delle relative procedure e dell'esperienza del precedente periodo di programmazione 2014-2020.

Lo scopo del presente documento è, quindi, quello di descrivere le modalità di valutazione dei rischi e i criteri di campionamento che saranno adottati per la selezione delle spese da sottoporre a verifica di gestione.

Il presente documento individua, quindi, gli elementi di valutazione necessari per identificare le aree di rischio prioritarie su cui focalizzare i controlli campionari, volti a verificare l'ammissibilità della spesa e prevenire possibili irregolarità che possano arrecare pregiudizio al bilancio dell'Unione europea.

Il documento contiene, altresì, indicazioni relative alle modalità e alla tempistica di svolgimento dei controlli basati sull'analisi del rischio (frequenza, scopo/portata e grado di copertura), utili ad una pianificazione di massima delle verifiche di gestione, nonché le condizioni per la revisione della presente metodologia di analisi del rischio.

1 RISK MANAGER

Con l'introduzione dell'analisi del rischio per lo svolgimento delle verifiche di gestione, ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021, sulla base degli orientamenti della Commissione Europea e della documentazione tecnica fornita dalla stessa (es. *Recommendation paper* pubblicato dal gruppo ESF *Transnational Network on Simplification* - giugno 2024), anche nella struttura dell'OI viene identificato un *Risk Manager*, responsabile del coordinamento della gestione dei rischi nel quadro del Piano del Ministero, nonché del coordinamento con il *Risk Manager* della Autorità di Gestione.

Tale funzione è attribuita al Dirigente dell'Ufficio I dell'OI, Ufficio cui sono affidate le verifiche di gestione per le operazioni a regia del Piano del Ministero della Giustizia. Tale Dirigente si coordina con il Dirigente dell'Ufficio di *staff* al Capo Dipartimento del DIT del Ministero, competente, invece, per le verifiche di gestione per le operazioni a titolarità del Piano del Ministero della Giustizia, nonché con il Direttore Generale della DGCOE.

Il *Risk Manager* svolge i seguenti compiti:

- punto di contatto/riferimento per tutte le questioni relative alla metodologia di analisi del rischio;
- analisi del rischio, in coordinamento con il Dirigente dell'Ufficio di *staff* citato, il Direttore Generale della DGCOE e la AdG;
- documentazione dei rischi (es. attraverso la predisposizione del registro dei rischi);
- definizione di piani di azione per mitigare i rischi critici;
- organizzazione di riunioni periodiche sul tema della gestione del rischio per l'OI e partecipazione alle riunioni convocate dalla AdG;
- diffusione nelle strutture dell'OI di una cultura di consapevolezza del rischio;
- attuazione di azioni correttive rapide ed efficaci volte a garantire la riduzione dei rischi, in coordinamento con il Dirigente dell'Ufficio di *staff* citato, il Direttore Generale della DGCOE e la AdG.

2 LIMITI E RESPONSABILITÀ NAZIONALI E CONTABILI

Il D.lgs. 286/1999, *Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche*, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, all'articolo 1 comma 1, i principi generali del controllo interno in capo alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l'articolo 1 prevede che *“Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile) [...]”*.

L'articolo 2 della citata normativa disciplina nel dettaglio il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, che costituisce il fondamento giuridico dei controlli interni posti in essere dall'Amministrazione, a prescindere dai controlli connessi alla certificazione delle spese alla Commissione europea nel caso di progetti cofinanziati.

Tenuto conto della necessità di bilanciamento delle previsioni nazionali con quelle europee, come previsto nel Manuale delle procedure sulle specificità dell'Organismo Intermedio, anche nel caso delle operazioni di competenza dell'OI l'esecuzione dei rimborsi ai Beneficiari sarà preceduta da una verifica degli aspetti essenziali delle spese rendicontate in sede di verifica cd. di pagabilità.

3 LE VERIFICHE DI GESTIONE EX ART. 74 DEL REG. (UE) n. 1060/2021

Alla luce di quanto premesso, anche nel caso dell'OI il sistema dei controlli di I livello ex art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021 prevede le seguenti modalità di realizzazione delle verifiche di gestione:

- **controlli delle Domande di rimborso *desk*:** da svolgere su base documentale in relazione alle Domande di Rimborso presentate;
- **controlli delle Domande di rimborso *in loco*:** da svolgere presso la sede del Beneficiario, ovvero se del caso del Soggetto Attuatore, eseguite dalla struttura appositamente incaricata e riconducibili a tre diversi tipi di verifica:
 - a. **ordinari**, quando l'attuazione del progetto è ben avviata sia sul piano della realizzazione materiale sia su quello finanziario;
 - b. ***in itinere***, quando la specificità delle operazioni finanziate non consente di verificare l'effettiva realizzazione degli *output* progettuali a valle della rendicontazione in quanto, per stessa natura dell'intervento, i beni/servizi risultano già fruiti/distribuiti o svolti. In tali fattispecie, l'OI può pianificare controlli anche "a sorpresa" (senza preavviso) laddove sia ritenuto utile per l'efficacia del controllo;
 - c. ***ex post***, nei casi in cui le operazioni prevedano la realizzazione di interventi che comportano investimenti anche in infrastrutture, al fine di verificare il rispetto del principio di stabilità delle operazioni previsto all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021.

In particolare, tenuto conto delle caratteristiche del Piano, di seguito sono rappresentate due metodologie di valutazione del rischio *ex ante*:

- valutazione del rischio per le verifiche amministrative *on desk*;
- valutazione del rischio per i controlli *in loco*.

L'estrazione del campione per le operazioni da sottoporre a verifica di gestione è, infatti, subordinata alla realizzazione di un'analisi che combina la valutazione di rischio di due dimensioni: rischio intrinseco (costituito da fattori di rischio riferiti al Beneficiario, al progetto, nonché all'importo rendicontato) e rischio estrinseco.

Il rischio intrinseco (*Inherent Risk - IR*) rappresenta il livello di rischio percepito che un errore possa verificarsi nelle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione Europea, o nei livelli di aggregazione sottostanti, in ragione delle caratteristiche intrinseche delle operazioni – quali la complessità organizzativa o procedurale, indipendentemente dalla presenza di adeguati controlli interni posti in essere. Il rischio intrinseco è legato al tipo di operazione e di Beneficiario e dipende sia da fattori esterni (flussi attivati per l'espletamento del progetto ammesso a finanziamento) che da fattori interni (tipo di organizzazione del Beneficiario, procedure, competenza del personale, cambiamenti recenti a processi o posizioni di gestione, ecc.).

Il rischio estrinseco (*Extrinsic Risk - ER*) rappresenta il rischio che i fattori esterni previsti nelle procedure dell'OI o gli stessi controlli previsti nel flusso di attuazione e rendicontazione delle operazioni, propedeutici alla chiusura dei Conti annuali (e quindi gli autocontrolli del Beneficiario e le verifiche di pagabilità e i controlli di primo livello dell'OI), non siano efficaci nell'individuazione e prevenzione delle irregolarità o errori significativi. Pertanto, i rischi di controllo sono anche connessi all'efficacia della gestione dei rischi intrinseci sopra descritti e dipendono dal sistema di controllo interno, compresi, tra l'altro, i controlli delle applicazioni, delle tecnologie informatiche e della struttura organizzativa.

La combinazione di **IR** e **ER** consente di analizzare la popolazione di operazioni da sottoporre a controllo in base al livello di rischiosità.

4 TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI GESTIONE


Tenuto conto delle tempistiche previste dall'art. 74, comma 2, Reg. (UE) n. 1060/2021, il completamento delle verifiche di gestione avverrà entro la presentazione dei Conti, secondo tempistiche analoghe a quelle previste dalla AdG, come riepilogato nella figura che segue.

Al riguardo, alla luce delle indicazioni fornite dal *Reflection Paper "Risk-based management verifications under Article 74 (2) CPR 2021-2027"*, che sottolinea la necessità di dedicare un'attenzione specifica alle verifiche sulla prima Domanda di Rimborso (DdR) presentata da ciascun Beneficiario, nonché in considerazione della necessità di dedicare attenzioni specifiche all'ultima DdR, al fine di verificare il corretto conseguimento degli indicatori fisici e finanziari e, di conseguenza, il completamento del progetto, l'OI sottoporrà a controllo il 100% delle prime e delle ultime DdR presentate da ogni Beneficiario per ogni Azione.

In merito, va considerato che le attività dell'OI potranno essere oggetto di certificazione di spesa alla Commissione Europea solo a partire dal periodo contabile 2025/2026, quindi le relative spese potranno essere incluse nei Conti che saranno presentati alla Commissione Europea a partire dal 2027.

Il primo campionamento, previsto indicativamente a ottobre 2026, verrà effettuato solo se le DdR successive alla prima (quindi da esaminare a campione) saranno in numero sufficiente per avviare la procedura di campionamento stessa; in caso contrario, tali DdR saranno incluse nell'universo campionario del primo campionamento utile, previsto indicativamente a maggio 2027.

Figura 1 – Calendario tempistiche di esecuzione delle verifiche di gestione



5 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE VERIFICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVE ON DESK

Per quanto concerne le verifiche di gestione amministrative *on desk* si prevede una costruzione semestrale dell'universo campionario, indicativamente a ottobre e a maggio di ciascun anno.

Come sopra rappresentato, l'universo sarà formato dalle Domande di Rimborso inviate tramite il sistema informativo Multifondo dai Beneficiari e rimborsate, all'esito di positiva verifica di pagabilità (per le operazioni a regia) e di quelle presentate (per le operazioni a titolarità, per le quali la verifica di pagabilità è già stata svolta prima del pagamento ai Soggetti attuatori).

Ai fini dell'estrazione del campione di DdR da sottoporre a controllo amministrativo sono valorizzati i seguenti parametri di rischio:

IR – Rischi Intrinseci

1. Modalità di attuazione
2. Punteggio Arachne
3. Importo del progetto ammesso a finanziamento
4. Componente FSE+/FESR *versus* Azione
5. Utilizzo della semplificazione dei costi per la rendicontazione delle spese
6. Avanzamento della rendicontazione delle spese da parte del Beneficiario
7. Numerosità dei soggetti coinvolti
8. Valore finanziario della Domanda di rimborso

ER – Rischio Estrinseco

9. Esito di precedenti verifiche di gestione da parte dell'OI
10. Esito delle verifiche da parte della AdG e degli audit/ispezioni da parte dell'Autorità di Audit (AdA) e degli altri Organismi di controllo, e in particolare: Commissione Europea, Corte dei conti nazionale o europea, Ufficio europeo per la lotta alle frodi (OLAF), Procura europea (EPPO), Guardia di finanza nazionale.

Si riporta di seguito la descrizione di tali rischi e dei criteri che li compongono rispettivamente per la tipologia di rischio intrinseco e di rischio estrinseco, nonché del correlato rischio totale.

A. I fattori di rischio

- **Modalità di attuazione (Rischio intrinseco)**

Il rischio connesso alla modalità di attuazione riguarda la distinzione tra operazioni a titolarità e a regia.

Per le operazioni con modalità di attuazione a titolarità è associata a una rischiosità più bassa essendo esse attuate direttamente dall'OI, mentre per le operazioni con modalità di attuazione a regia è associata a una rischiosità più alta poiché l'attuazione è demandata a soggetti esterni che presentano gradi diversi di capacità amministrativa, esperienza e presidio dei processi, come

rappresentato di seguito.

Tabella 1 - Indice di rischio 1 – Modalità di attuazione

MODALITA' DI ATTUAZIONE	VALUTAZIONE	RISCHIO
Operazione a Titolarità	Rischiosità Bassa (B)	1
Operazione a Regia	Rischiosità Alta (A)	5

- Punteggio ARACHNE (Rischio Intrinseco)**

ARACHNE è uno strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea, in stretta collaborazione con alcuni Stati membri, volto ad individuare in maniera efficace ed efficiente i progetti, i contratti, i contraenti e i Beneficiari stimati più rischiosi.

Il punteggio ARACHNE viene ricondotto a 5 fasce di rischio sulla base del punteggio massimo assoluto (pari a 50) che corrisponde alla fascia di rischio maggiore (Rischiosità Alta).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di rischio, verrà preso in considerazione il "Punteggio complessivo" calcolato dal sistema ARACHNE come media dei punteggi complessivi di gestione contrattuale, di allerta frode o rischio per la reputazione, di concentrazione, di prestazione, di ragionevolezza, di ammissibilità e di appalto.

Tabella 2 - Indice di rischio 2 – Punteggio ARACHNE

VALORI PUNTEGGIO ARACHNE	VALUTAZIONE	RISCHIO
0 < Punteggio < 10	Rischiosità Bassa (B)	1
11 < Punteggio < 20	Rischiosità Medio-Bassa (M-B)	2
21 < Punteggio < 30	Rischiosità Media (M)	3
31 < Punteggio < 40	Rischiosità Medio-Alta (M-A)	4
41 < Punteggio < 50	Rischiosità Alta (A)	5

- Importo del progetto ammesso a finanziamento (Rischio Intrinseco)**

Il presente fattore di rischio è calcolato in relazione alla dotazione finanziaria delle operazioni (o progetti) per le quali sono presentate Domande di rimborso. Il rischio maggiore è rappresentato dalla gestione di progetti complessi individuati da importi di finanziamento maggiori rispetto ai progetti con rischio minore caratterizzato da un finanziamento di importo più basso.

Tabella 3 - Indice di rischio 3 – Importo del progetto ammesso a finanziamento

IMPORTO DEL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	VALUTAZIONE	RISCHIO
0 € - 1.000.000,00 €	Rischiosità Bassa (B)	1
1.000.000,01 € - 3.000.000,00 €	Rischiosità Medio-Bassa (M-B)	2

IMPORTO DEL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	VALUTAZIONE	RISCHIO
3.000.000,01 € - 6.000.000,00 €	Rischiosità Media (M)	3
6.000.000,01 € - 9.000.000,00 €	Rischiosità Medio-Alta (M-A)	4
>9.000.000 €	Rischiosità Alta (A)	5

- Componente FSE+/FESR versus Azione (Rischio Intrinseco)**

Il rischio Componente FSE+/FESR versus Azione è correlato alla tipologia di Fondo al quale sono riferite le spese oggetto di rendicontazione all'interno della Domanda di Rimborso in relazione alle specificità delle Azioni del Piano del Ministero della Giustizia.

Le operazioni incluse nelle Azioni 1 e 5 (FSE+), nonché 6 (FESR), con l'OI quale Beneficiario, vengono associate ad un livello di rischio basso sia in virtù del rischio minore derivante dalla tipologia di spese ammissibili a tali Azioni sia in quanto l'OI, anche in continuità con l'attività prestata nell'ambito della Programmazione 2014-2020, ha maturato e consolidato esperienza nella gestione e rendicontazione delle spese a valere sul FSE+.

Per le operazioni a valere sul FSE+ appartenenti, invece, all'Azione 2 (Beneficiari: Regioni e Province Autonome) viene associato un livello di rischio medio in virtù, da un lato, del rischio minore derivante dalla tipologia di spese ammissibili a tale Fondo e dall'esperienza già maturata dai Beneficiari, dall'altro, della maggiore complessità delle attività previste da questa Azione rispetto alle Azioni 1, 5 e 6 sopra citate.

Viene, invece, associato un livello di rischio alto alle operazioni a valere sul FSE+ ricadenti nell'Azione 3 – AMA MI, legato sia all'assenza di esperienza nella precedente programmazione da parte dei Beneficiari (CGM) sia alla complessità delle attività previste da questa Azione.

Le altre operazioni ricadenti nel FESR (Azione 2; Beneficiari: PRAP) vengono associate ad una rischiosità alta, legata sia a fattori organizzativi interni, dovuti alle competenze che il Beneficiario deve implementare e sperimentare nell'ambito della Programmazione 2021-2027, sia a fattori esterni, legati alle attività che sono richieste in fase di gestione e rendicontazione delle spese aventi natura anche infrastrutturale.

Anche le operazioni plurifondo (Azione 4; Beneficiari: Regioni e Province Autonome) vengono associate ad una rischiosità alta, in considerazione di un potenziale livello di complessità maggiore in fase attuativa.

Tabella 4 - Indice di rischio 4 – Componente FSE+/FESR versus Azione

FONDO E AZIONE	VALUTAZIONE	RISCHIO
FSE+ per le Azioni 1 e 5 FESR per l'Azione 6	Rischiosità Bassa (B)	1
FSE+ per Azione 2	Rischiosità Media (M)	3
FSE+ per l'Azione 3 FESR per l'Azione 2 Plurifondo (FSE+/FESR) – Azione 4	Rischiosità Alta (A)	5

- **Utilizzo della semplificazione dei costi per la rendicontazione delle spese (Rischio Intrinseco)**

La rischiosità delle spese sarà valutata anche in base alla modalità di rendicontazione della spesa inserita nelle Domande di Rimborso da parte dei Beneficiari, ritenendo meno rischiosa la spesa rendicontata completamente a costi semplificati, mediamente rischiosa la spesa basata sia su costi semplificati sia su costi reali e maggiormente rischiosa la spesa rendicontata totalmente a costi reali.

Tabella 5 - Indice di rischio 5 – Modalità di rendicontazione delle spese

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE	VALUTAZIONE	RISCHIO
OSC – Opzioni Semplificate dei Costi	Rischiosità Bassa (B)	1
Mista (OSC e Costi reali)	Rischiosità Media (M)	3
Costi reali	Rischiosità Alta (A)	5

- **Avanzamento della rendicontazione della spesa da parte del Beneficiario (Rischio Intrinseco)**

Il rischio riferito all'avanzamento della rendicontazione della spesa dipenderà anche dal livello complessivo della spesa inclusa nel Sistema Informativo del PN Inclusion sociale e lotta alla povertà (Multifondo) rispetto al totale di progetto ammesso a finanziamento e sarà calcolato come rapporto percentuale tra la spesa inserita in tutte le Domande di Rimborso alla data di estrazione dell'universo campionario ed il valore del finanziamento concesso. Alti importi rendicontati corrispondono a maggiore spesa effettuata con conseguente aumento della probabilità di errore rispetto livelli di rendicontazione bassi.

Tabella 6 - Indice di rischio 6 – Avanzamento della rendicontazione della spesa da parte del Beneficiario

IMPORTO RENDICONTATO / IMPORTO FINANZIATO (%)	VALUTAZIONE	RISCHIO
< 20,99%	Rischiosità Bassa (B)	1
21,00 – 60,99%	Rischiosità Media (M)	3
> 61,00%	Rischiosità Alta (A)	5

- **Numerosità dei soggetti coinvolti (Rischio Intrinseco)**

Il rischio connesso alla numerosità dei soggetti coinvolti deriva dalla complessità gestionale e dalla necessità di coordinamento con i *partner* di progetto.

Le operazioni associate al Beneficiario singolo presentano un indice di rischio basso in quanto la gestione è concentrata in capo ad un unico soggetto con minori probabilità di disallineamenti organizzativi o di rendicontazione. Si tratta delle operazioni incluse nelle Azioni 1 (per le operazioni di natura contrattuale), 5 e 6.

Sono associate a un grado di rischio medio:

- le operazioni dell’Azione 1 non di natura contrattuale, la cui realizzazione è affidata a un Soggetto attuatore diverso dall’OI, perché esse richiedono una collaborazione tra OI e Soggetto attuatore;
- le operazioni dell’Azione 2, per la quota FESR, perché esse richiedono una collaborazione tra Beneficiario (i PRAP) e l’Istituto penitenziario dove si svolgono le attività;
- le operazioni dell’Azione 3, perché esse richiedono una collaborazione tra Beneficiario (i CGM) e i Soggetti attuatori (gli Enti del Terzo settore).

Le operazioni dell’Azione 2, per la quota FSE+, e dell’Azione 4 prevedono *partner* oltre il Beneficiario e, quindi, presentano un indice di rischio alto in quanto la presenza di più attori richiede attività di coordinamento e controllo aggiuntivi e la suddivisione delle competenze aumenta la complessità dei rapporti e la possibilità di errori procedurali e di incoerenze nella rendicontazione.

Tabella 7 - Indice di rischio 7 – Numerosità dei soggetti coinvolti

NUMEROSITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE	RISCHIO
Beneficiario singolo (Azioni 1 per le operazioni di natura contrattuale, 5 e 6)	Rischiosità Bassa (B)	1
Collaborazioni tra Beneficiario e altri soggetti (Azioni 1 per le operazioni non di natura contrattuale, 2 per la quota FESR e 3)	Rischiosità Media (M)	3
Presenza di <i>partner</i> oltre il Beneficiario (Azioni 2 per la quota FSE+ e 4)	Rischiosità Alta (A)	5

- **Valore finanziario della Domanda di rimborso (Rischio Intrinseco)**

La rischiosità associata all’importo della DdR si basa sull’assunto che maggiore è la spesa rendicontata, maggiore è l’importo potenzialmente soggetto ad errore.

Al fine di poter identificare il livello di rischio associato a ciascuna Domanda di rimborso, sarà necessario dapprima identificare l’importo medio delle Domande di rimborso estratte dal sistema Multifondo oggetto di analisi; ad uno scostamento superiore al 20% di tale soglia media sarà associata una elevata rischiosità. Al contrario, ad uno scostamento inferiore al 20% di tale soglia media sarà associata una minore rischiosità.

Tabella 8 - Indice di rischio 8 – Valore finanziario della Domanda di rimborso

NUMEROSITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI	VALUTAZIONE	RISCHIO
DdR con valore inferiore al 20% del valore medio delle DdR presentate	Rischiosità Bassa (B)	1
DdR con valore compreso tra il valore medio ridotto del suo 20% e il valore medio aumentato del suo 20%	Rischiosità Media (M)	3
DdR con valore superiore al 20% del valore medio delle DdR presentate	Rischiosità Alta (A)	5

- **Esito di precedenti verifiche di gestione da parte dell'OI (Rischio Estrinseco)**

Il rischio discendente dall'esito delle precedenti verifiche di gestione si basa sulla valutazione del tasso di errore medio delle spese campionate dall'OI per lo stesso Beneficiario nelle estrazioni precedenti e sarà dato dal rapporto tra le eventuali spese non ammesse in sede di precedenti controlli (sia amministrativi *on desk* che *in loco*) e le spese campionate in tali controlli.

Dato che tutte le prime DdR saranno oggetto di controllo, le prime operazioni di campionamento si baseranno su dati disponibili per tutti i Beneficiari e le Azioni.

Tabella 9 – Indice di rischio 9 - Esito di precedenti verifiche di gestione da parte dell'OI

CRITERIO	VALUTAZIONE	RISCHIO
Tasso di errore < 2%	Rischiosità Bassa (B)	1
2,1% < Tasso di errore < 10%	Rischiosità Medio-Bassa (M-B)	2
10,1% < Tasso di errore < 30%	Rischiosità Media (M)	3
30,1% < Tasso di errore < 50%	Rischiosità Medio-Alta (M-A)	4
Tasso di errore > 50,1%	Rischiosità Alta (A)	5

- **Esito delle verifiche dell'AdG, dell'AdA e di altri Organismi di controllo (Rischio Estrinseco)**

Il presente rischio è basato sulla valutazione degli esiti delle verifiche della AdG, dell'AdA e degli altri Organismi di controllo, nazionali ed europei nei controlli/audit/ispezioni con esito definitivo precedenti a ciascuna estrazione. Nel caso in cui il progetto non sia stato sottoposto a controlli successivi al I livello, il presente fattore di rischio non sarà valorizzato.

Tabella 10 – Indice di rischio 10 - Esito delle verifiche AdG, AdA e altri Organismi di controllo

ESITO	VALUTAZIONE	RISCHIO
Positivo	Rischiosità Bassa (B)	1
Parzialmente positivo	Rischiosità Media (M)	3
Negativo	Rischiosità Alta (A)	5

B. Il Rischio totale

Il Rischio totale (*Total Risk*, TR) è calcolato come prodotto dei rispettivi valori di Rischio intrinseco (IR) e Rischio Estrinseco (ER), dove entrambi i rischi sono calcolati come media dei valori attribuiti a ciascun parametro di rischio considerato, cioè: **TR = IR x ER**.

6 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LE VERIFICHE DI GESTIONE *IN LOCO*

Per l'esecuzione delle verifiche di gestione *in loco* la valutazione del rischio propedeutico alla selezione delle spese da sottoporre a controllo tiene conto del grado di rischio correlato a:

- ammontare del sostegno pubblico concesso;
- avanzamento della spesa rendicontata da parte del beneficiario;
- rischio individuato per la tipologia di operazione o di Beneficiario (ARACHNE)¹;
- esito di precedenti verifiche di gestione (amministrative e *in loco*);
- esito di verifiche/audit/indagini da parte dell'AdG, dell'AdA e di altri Organismi di controllo;
- componente FSE+/FESR *versus* Azione;
- tipologie di azioni previste dal progetto.

L'universo del campione per le verifiche *in loco* sarà costituito dallo stesso universo del campione di verifiche amministrative, cioè dalle Domande di Rimborso per le quali sono state già concluse le verifiche di pagabilità (per le operazioni a regia) e di quelle presentate (per le operazioni a titolarità, per le quali la verifica di pagabilità è già stata svolta prima del pagamento ai Soggetti attuatori), al fine di ottenere una copertura quanto più ampia possibile del campione.

Si prevede una costruzione annuale dell'universo campionario, indicativamente a luglio di ciascun periodo contabile, come rappresentato nel calendario precedentemente riportato.

L'unità campionaria per l'estrazione delle verifiche *in loco*, differentemente dalle verifiche amministrative, sarà l'operazione (come previsto dall'art. 74, par. 2, del Reg. (UE) n. 1060/2021): le DdR presenti nell'universo di riferimento saranno, pertanto, unificate per comporre le unità campionarie di riferimento negli "n" progetti presenti, in caso risultino più DdR per operazione.

Dal momento che i rischi presi in considerazione per le verifiche amministrative e *in loco* non sono identici, potrà accadere – come segnalato anche nel *Reflection Paper - Risk- based management verifications 2021-2027* – che alcune spese siano estratte per la verifica *in loco* senza una preventiva verifica amministrativa. All'esito di ciascuna estrazione, pertanto, sarà valutato se, per i progetti selezionati, sia stata già condotta una verifica amministrativa; nel caso in cui tale circostanza non si verifichi, l'estrazione per la verifica *in loco* sarà una condizione per attivare anche la verifica amministrativa. L'eventuale attivazione di tale verifica amministrativa "aggiuntiva" sarà considerata utile anche nell'ipotesi di estensione dei campioni per le verifiche *on desk* dello stesso periodo contabile.

Ai fini dell'estrazione del campione di DdR da sottoporre a controllo *in loco* sono valorizzati i seguenti fattori di rischio:

IR – Rischio Intrinseco

1. Modalità di attuazione
2. Punteggio Arachne
3. Importo del progetto ammesso a finanziamento
4. Componente FSE+/FESR *versus* Azione

¹ Per la valorizzazione del parametro del rischio ARACHNE in continuità con la programmazione 14/20 si prenderà in considerazione solo il "Punteggio complessivo allerta frode o rischio per la reputazione".

5. Avanzamento della rendicontazione delle spese da parte del Beneficiario
6. Tipologie di attività previste nel progetto

ER – Rischio Estrinseco

7. Esito di precedenti verifiche di gestione da parte dell'OI
8. Numero di controlli *in loco* già svolti
9. Esito delle verifiche da parte della AdG e degli audit/ispezioni da parte dell'Autorità di Audit (AdA) e degli altri Organismi di controllo, e in particolare: Commissione Europea, Corte dei conti nazionale o europea, Ufficio europeo per la lotta alle frodi (OLAF), Procura europea (EPPO), Guardia di finanza nazionale.

Si riporta di seguito la descrizione dei fattori di rischio previsti e dei criteri che li compongono rispettivamente per la tipologia di rischio intrinseco e di rischio estrinseco, nonché del correlato rischio totale.

A. I fattori di rischio

- **Modalità di Attuazione (Rischio Intrinseco)**

Il rischio connesso alla modalità di attuazione riguarda la distinzione tra operazioni a titolarità e a regia e viene quantificato come nel caso delle verifiche *desk*, come riepilogato di seguito.

Tabella 11 - Indice di rischio in loco 1 – Modalità di attuazione

MODALITA' DI ATTUAZIONE	VALUTAZIONE	RISCHIO
Operazione a Titolarità	Rischiosità Bassa (B)	1
Operazione a Regia	Rischiosità Alta (A)	5

- **Punteggio ARACHNE (Rischio Intrinseco)**

Il presente fattore di rischio viene quantificato come nel caso delle verifiche *desk*, come riepilogato di seguito.

Tabella 12 - Indice di rischio in loco 2 – Punteggio ARACHNE

VALORI PUNTEGGIO ARACHNE	VALUTAZIONE	RISCHIO
0 < Punteggio < 10	Rischiosità Bassa (B)	1
11 < Punteggio < 20	Rischiosità Medio-Bassa (M-B)	2
21 < Punteggio < 30	Rischiosità Media (M)	3
31 < Punteggio < 40	Rischiosità Medio-Alta (M-A)	4
41 < Punteggio < 50	Rischiosità Alta (A)	5

- **Importo del progetto ammesso a finanziamento (Rischio Intrinseco)**

Anche il rischio Importo del progetto ammesso a finanziamento è calcolato come nel caso delle verifiche *desk*, come riepilogato di seguito.

Tabella 13 - Indice di rischio In loco 3 – Importo del progetto ammesso a finanziamento

IMPORTO DEL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	VALUTAZIONE	RISCHIO
0 € - 1.000.000,00 €	Rischiosità Bassa (B)	1
1.000.000,01 € - 3.000.000,00 €	Rischiosità Medio-Bassa (M-B)	2
3.000.000,01 € - 6.000.000,00 €	Rischiosità Media (M)	3
6.000.000,01 € - 9.000.000,00 €	Rischiosità Medio-Alta (M-A)	4
>9.000.000 €	Rischiosità Alta (A)	5

- **Componente FSE+/FESR versus Azione (Rischio Intrinseco)**

Il presente fattore di rischio viene quantificato come nel caso delle verifiche *desk*, come riepilogato di seguito.

Tabella 14 - Indice di rischio in loco 4 – Componente FSE+/FESR versus Azione

FONDO E AZIONE	VALUTAZIONE	RISCHIO
FSE+ per le Azioni 1 e 5 FESR per l'Azione 6	Rischiosità Bassa (B)	1
FSE+ per Azione 2	Rischiosità Media (M)	3
FSE+ per l'Azione 3 FESR per l'Azione 2 Plurifondo (FSE+/FESR) – Azione 4	Rischiosità Alta (A)	5

- **Avanzamento della rendicontazione della spesa da parte del Beneficiario (Rischio Intrinseco)**

Il rischio riferito al livello di rendicontazione della spesa è calcolato in relazione al rapporto tra la sommatoria degli importi inseriti dai Beneficiari nelle Domande di Rimborso caricate nel Sistema Informativo Multifondo fino alla data di estrazione del campione ed il valore del finanziamento che gli è stato concesso.

Eventuali progetti con una percentuale di rendicontazione inferiore al 20% del totale non rientreranno nell'universo campionario ai fini delle verifiche *in loco* in quanto il Progetto viene considerato non

completamente avviato.

Tabella 15 - Indice di rischio in loco 5 – Avanzamento della rendicontazione della spesa da parte del Beneficiario

IMPORTO RENDICONTATO / IMPORTO FINANZIATO (%)	VALUTAZIONE	RISCHIO
< 20,99%	Rischiosità Bassa (B)	1
21,00 – 60,99%	Rischiosità Media (M)	3
> 61,00%	Rischiosità Alta (A)	5

- **Tipologie di attività previste dal progetto (Rischio Intrinseco)**

Il rischio correlato alle tipologie di attività previste dal progetto mira ad assicurare un'adeguata copertura delle operazioni anche in base agli *output* delle stesse, tenendo conto se si tratti di risultati immateriali (corsi di formazione, prese in carico, ecc.) o materiali (interventi infrastrutturali e/o acquisto di beni).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di rischio, tenuto conto della tipologia di controllo in oggetto (verifica *in loco*), sarà considerato maggiormente rischioso un progetto con componenti di *output* materiali e di minor rischio l'operazione che prevede solo *output* immateriali, in quanto si ritiene che gli stessi possano essere più facilmente comprovati anche in sede di verifiche *on desk*.

Tabella 16 - Indice di rischio in loco 6 - Tipologie di attività previste dal progetto

CRITERIO	VALUTAZIONE	RISCHIO
Operazione con linee di attività solo immateriali	Rischiosità Bassa (B)	1
Operazione che prevede nelle linee di attività l'acquisto di beni materiali	Rischiosità Media (M)	3
Operazione che prevede anche interventi infrastrutturali	Rischiosità Alta (A)	5

- **Esito di precedenti verifiche di gestione da parte dell'OI (Rischio Estrinseco)**

Il rischio esito delle precedenti verifiche di gestione si basa sulla valutazione del tasso di errore medio delle spese sottoposte a controllo nel campione precedente, dato dal rapporto tra le spese non ammesse dai controlli sia amministrativi che *in loco* e le spese campionate. In caso di assenza di dati storici, in via cautelativa, il punteggio sarà il più alto previsto.

Tabella 17 – Indice di rischio in loco 7 - Esito di precedenti verifiche di gestione da parte dell'OI

CRITERIO	VALUTAZIONE	RISCHIO
Tasso di errore < 2%	Rischiosità Bassa (B)	1
2,1% < Tasso di errore < 10%	Rischiosità Medio-Bassa (M-B)	2

CRITERIO	VALUTAZIONE	RISCHIO
10,1% < Tasso di errore < 30%	Rischiosità Media (M)	3
30,1% < Tasso di errore < 50%	Rischiosità Medio-Alta (M-A)	4
Tasso di errore > 50,1%	Rischiosità Alta (A)	5

- Numero controlli in loco già svolti (Rischio Estrinseco)**

Il presente rischio è correlato al numero di verifiche *in loco* avvenute nei periodi contabili precedenti, in riferimento al progetto realizzato dal Beneficiario. L'elemento di rischio è individuato nell'esperienza maturata dal Beneficiario, motivo per cui viene associato un livello di rischio maggiore ai progetti per i quali non è stata ancora effettuata una verifica *in loco*.

Tabella 18 – Indice di rischio in loco 8 - Numero di controlli in loco

CRITERIO	VALUTAZIONE	RISCHIO
Due o più verifiche in loco	Rischiosità Bassa (B)	1
Una verifica in loco	Rischiosità Media (M)	3
Nessuna verifica in loco	Rischiosità Alta (A)	5

- Esito delle verifiche dell'AdG, dell'AdA e di altri Organismi di controllo (Rischio Estrinseco)**

Il presente rischio viene quantificato come nel caso delle verifiche *desk*, come riepilogato di seguito.

Tabella 19 – Indice di rischio in loco 9 - Esito delle verifiche AdG, AdA e altri Organismi di controllo

ESITO	VALUTAZIONE	RISCHIO
Positivo	Rischiosità Bassa (B)	1
Parzialmente positivo	Rischiosità Media (M)	3
Negativo	Rischiosità Alta (A)	5

B. Il Rischio totale

Il Rischio totale (*Total Risk*, TR) è calcolato come prodotto dei rispettivi valori di Rischio intrinseco (IR) e Rischio Estrinseco (ER), dove entrambi i rischi sono calcolati come media dei valori attribuiti a ciascun parametro di rischio considerato, cioè: **TR = IR x ER**.

7 LE VERIFICHE *IN LOCO EX-POST* SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI STABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Per le spese a valere sui fondi FESR e FSE+, sarà valutata l'estrazione di un campione in fasi successive alla conclusione del progetto al fine di verificare il rispetto del principio di stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, ossia il divieto, in un arco di tempo di almeno 5 anni dal pagamento finale al Beneficiario, di variazioni sostanziali che alterino natura, obiettivi e condizioni di attuazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari del progetto.

Si precisa pertanto che tali verifiche (e campionamenti) saranno applicabili a tutte le operazioni FESR e FSE+ che siano soggette, ai sensi dell'art. 65, all'obbligo di stabilità, secondo la normativa di riferimento.

Si precisa inoltre, che al momento non sono previste operazioni di tale tipologia a valere sul FSE+ entro il Piano del Ministero della Giustizia.

Tenuto conto degli obiettivi del presente controllo, l'estrazione avverrà su base annuale e l'universo di riferimento sarà composto dalle sole DdR Finali. Il livello di rischio sarà valutato in proporzione all'importo finanziato per progetti come da tabella seguente.

Tabella 20 - Indice di rischio Stabilità 1

IMPORTO PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	VALUTAZIONE	RISCHIO
0 € - 1.000.000 €	Rischiosità Bassa (B)	1
1.000.001 € – 9.000.000 €	Rischiosità Media (M)	3
Superiore a 9.000.000 €	Rischiosità Alta (A)	5

8 LA METODOLOGIA DI CAMPIONAMENTO

L'OI adotta una metodologia di campionamento basata su un approccio di prassi non statistico, stratificato, in cui le Domande di rimborso/Operazioni da sottoporre a verifica amministrativa verranno, di norma, estratte attraverso un campionamento casuale.

Tale campione sarà costituito da almeno il 10% delle DdR che costituiscono l'universo di riferimento e da almeno il 20% della spesa totale di tali DdR.

Sebbene i parametri minimi per determinare la dimensione del campione previsti dalla Nota dell'*Expert Group on European Structural and Investment Funds* (EGESIF) n. 16-0014-00 del 20/01/2017, al paragrafo 6.4.3, per il campionamento non statistico siano il "[...] 5% delle operazioni e il 10 % delle spese", le percentuali di copertura precedentemente indicate si ritengono, in ottica prudenziale, in un primo momento, più consone all'ottenimento di un campione dalle dimensioni tali da poter giungere a conclusioni affidabili sulla popolazione oggetto di osservazione, risultando esse comunque coerenti con le soglie previste nella richiamata Nota EGESIF.

Le operazioni di campionamento sono svolte dal Dirigente dell'Ufficio I dell'OI in collaborazione con il Dirigente dell'Ufficio di *staff* al Capo Dipartimento del DIT del Ministero della Giustizia competente per le verifiche sulle operazioni a titolarità.

Per quanto riguarda la valorizzazione del rischio, si procederà al calcolo del rischio dell'universo di riferimento propedeuticamente ad ogni estrazione campionaria, sia per verifiche amministrative *on desk* sia per le verifiche *in loco*.

Effettuata l'analisi del rischio con la quale si attribuisce a ciascuna DdR un indice di rischio totale (TR), si procede alla stratificazione dell'universo campionario in tre strati, secondo lo schema seguente:

Tabella 21 – Punteggio di rischio totale (TR) e strati

VALORE TR	VALUTAZIONE	STRATO
≥ 1 e ≤ 4	Rischiosità Bassa (B)	1
> 4 e < 16	Rischiosità Media (M)	2
≥ 16 e ≤ 25	Rischiosità Alta (A)	3

Individuata la dimensione del campione in termini di unità campionarie N e di spesa campionata S, si procede con l'individuazione del peso per ciascuno strato, come riepilogato nella tabella seguente.

Tabella 22 - Percentuale di DdR/Operazioni da campionare in base alla classe di rischio

STRATO	CLASSE DI RISCHIO	NUMEROSITA' DEL CAMPIONE	IMPORTO DEL CAMPIONE
1	Rischiosità Bassa (B)	$n_1 = 15\%N$	$s_1 = 15\%S$
2	Rischiosità Media (M)	$n_2 = 35\%N$	$s_2 = 35\%S$
3	Rischiosità Alta (A)	$n_3 = 50\%N$	$s_3 = 50\%S$

Per l'estrazione del campione il metodo di campionamento applicato sarà di tipo non statistico. La selezione, con eguali probabilità, avverrà per ciascun singolo strato in modo casuale, tramite una procedura iterativa, e si concluderà al momento dell'identificazione delle Domande di Rimborso necessarie a raggiungere la numerosità e l'importo stabiliti in base al processo di distribuzione (o eventuale redistribuzione) del campione descritto precedentemente.

Qualora la numerosità (n) e/o l'importo (s) di uno strato non risultassero sufficienti a garantire la corretta distribuzione del campione secondo i pesi assegnati, i valori in eccesso saranno redistribuiti agli strati con maggiore capacità, al fine di rispettare i parametri minimi di campionamento.

Per ciascuno strato si procederà, quindi, all'estrazione casuale fino al raggiungimento della numerosità e dell'importo definiti.

In caso di risultati con valori decimali, la cifra sarà sempre arrotondata per eccesso.

L'attività di analisi del rischio, stratificazione, dimensionamento, distribuzione ed estrazione del campione sarà effettuata con l'ausilio di uno strumento di analisi del rischio *ex-ante* e campionamento delle Domande di rimborso in *excel*.

La percentuale di copertura del campione, definita in funzione del livello di rischio, potrà essere rideterminata con percentuali decrescenti nel corso dell'attuazione del Piano, in base al crescente livello di affidabilità riscontrato all'esito delle verifiche a campione.

- **Sub-campionamento nelle verifiche di gestione**

Nel corso dell'esecuzione delle verifiche ex articolo 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021, sia amministrative *on desk* sia *in loco*, l'OI potrà valutare di procedere al sub-campionamento delle spese, dando opportuna evidenza della metodologia di estrazione adottata e degli esiti del controllo campionario in sede di documentazione del controllo stesso.

- **Valutazione esiti del campione**

All'esito dell'estrazione dei campioni all'interno del periodo contabile l'OI calcolerà il tasso di errore secondo le metodologie applicabili alla tecnica di campionamento adottata, al fine di valutare la tipologia di eventuali irregolarità riscontrate e l'opportunità di procedere all'eventuale estrazione di un campione aggiuntivo, anche in ragione della percentuale di errore che risultasse sull'intero universo controllato nell'arco del periodo contabile di riferimento, considerando, come guida per la valutazione delle misure da intraprendere, il livello di tolleranza del 2% previsto dalle metodologie in uso nella Politica di Coesione.

In particolare, l'OI esamina gli esiti dei campioni estratti nel periodo contabile di riferimento secondo le tempistiche precedentemente indicate, calcola i relativi tassi di errore per esaminare il livello di affidabilità dei campioni e, di conseguenza, la garanzia sugli universi analizzati e, su tali basi, valuta se procedere all'eventuale estensione del controllo e a deduzioni.

9 AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Come suggerito dal “*Reflection Paper risk-based management verifications 2021-2027*”, il presente documento potrà essere soggetto a revisione periodica, a titolo esemplificativo in relazione ai seguenti fattori e condizioni:

- esiti di verifiche/audit/indagini dell'AdG, dell'AdA e di altri Organismi di controllo;
- implicazioni su tematiche trasversali che potrebbero riguardare casi di sospetta frode;
- fattori che potrebbero avere un impatto sull'attuazione delle operazioni (ad esempio: potenziali conflitti di interesse);
- informazioni rilevanti provenienti da altri Organismi nazionali (Guardia di Finanza, Corte dei Conti italiana) e internazionali (EPPO, OLAF);
- modifiche sostanziali del Sistema di Gestione e Controllo e della manualistica della AdG o dell'OI;
- variazioni del Piano del Ministero della Giustizia;
- introduzione di nuovi interventi / tipologie di operazioni.

Si prevede in ogni caso, sia al termine del primo ciclo di controlli, sia annualmente, una rivalutazione della metodologia per intraprendere eventuali misure di correzione/adequamento ai rischi concreti delle operazioni gestite dall'OI. Nel caso non vi siano modifiche significative e non si rilevi la necessità di inserimento o modifica dei parametri previsti, si riterrà confermata la metodologia già adottata.

Inoltre, qualora, in un determinato periodo contabile non risultasse sottoposta a verifica almeno una Domanda di rimborso per ciascuna Azione del Piano per la quale siano state presentate Domande di rimborso per lo stesso periodo, l'Organismo Intermedio si riserva la facoltà di procedere a una rivalutazione della metodologia di analisi del rischio, al fine di assicurare che venga comunque garantito il controllo di almeno una DdR per periodo contabile e per ogni singola azione del Piano.